

TERREMOTO: PREVEDIBILITÀ DEI RISCHI E SICUREZZA DEGLI EDIFICI

di Alfredo Fioritto
21 maggio 2009

Le catastrofi portano con sé, oltre al tragico carico di distruzione e morte, uno strascico di polemiche che riguardano essenzialmente quattro ordini di problemi: la prevedibilità della catastrofe; la possibilità di ridurre i rischi; la tempestività e l'efficacia degli interventi d'emergenza; gli interventi per la ricostruzione. Puntualmente, anche nel recente caso del terremoto dell'Aquila si sono registrate polemiche e divergenze almeno sui primi due punti.

Quanto al terzo, invece, tutti hanno concordato, sulla tempestività e sull'efficienza del servizio nazionale della protezione civile, amministrazione efficace, ma tendenzialmente irripetibile nelle situazioni "normali". Quanto agli aspetti connessi alla ricostruzione, le polemiche sono ancora allo stato embrionale non essendo, di fatto, ancora iniziata questa fase: occorrerà attendere ancora qualche mese per verificare se le promesse di finanziamento sono reali o meno.

Tornando sui due aspetti controversi, per quanto riguarda la prevedibilità del terremoto le polemiche sono state giustamente ridimensionate poiché, allo stato delle conoscenze scientifiche, non esistono metodi affidabili per diagnosticare in modo certo l'arrivo di un terremoto.

Qualche fondamento hanno, invece, le polemiche sulla possibile riduzione dei danni prodotti dal terremoto considerato che esiste da molti anni una legislazione sulle costruzioni in zone sismiche che ha proprio l'obiettivo di costruire edifici sicuri e resistenti.

Uno degli aspetti più impressionanti e tragici di questa catastrofe sta proprio nella quantità di edifici "moderni" crollati o resi inagibili dal sisma. Appare ragionevole "mettere in conto" che un edificio del Settecento possa crollare, anche se in una zona sismica i restauri e le ristrutturazioni dovrebbero consolidare la struttura. Ma come è possibile che il sisma, di forte intensità ma non del massimo grado, abbia distrutto edifici, pubblici e privati, che avrebbero dovuto essere progettati e costruiti in modo sicuro?

Gran parte del nostro Paese è ad alto rischio sismico. L'alta potenzialità distruttiva dei terremoti e la loro imprevedibilità, associate alla massiccia presenza di insediamenti umani, determinano, più che per altri rischi, la necessità di un'accurata ed estesa opera di prevenzione. Per questo i rischi sismici sono stati tra i primi ad essere considerati dalle norme che hanno definito un sistema di prevenzione basato sulla definizione di zone di rischio sismico ad opera dello Stato e sulla definizione di particolari tecniche costruttive finalizzate alla sicurezza degli edifici.

Per capire la fondatezza delle critiche che molti tecnici hanno avanzato alle classi dirigenti del Paese, può essere interessante seguire l'evoluzione delle norme in materia. Circa quaranta anni or sono, nel nostro ordinamento comparve una legge (la n. 1086 del 1971) che conteneva una specifica disciplina delle costruzioni in cemento armato, che vennero rese obbligatorie, peraltro, solo nel 1974 da un'altra legge (la n. 64). Successivamente, sarebbero dovuti intervenire i decreti del Ministro per i lavori pubblici per aggiornare gli elenchi delle zone sismiche, fondamentali per l'applicazione della normativa, altrimenti sostanzialmente inapplicabile.

Si susseguirono nel tempo, come spesso avviene nel nostro paese, norme e provvedimenti: la legge del 1974 è stata ripresa e aggiornata dal testo unico sull'edilizia del 2001, che dedica un intero capo alle costruzioni in zone sismiche e aggiorna la procedura per la definizione delle zone sismiche. Anche queste norme, di fatto, sono state rese operative in ritardo: solo con un decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, che raccolgono in un unico organico testo tutte le norme prima distribuite tra diversi decreti.

Sulla scia dell'emergenza creata dal terremoto del Molise e della Puglia del 2002, nel 2003 vennero emanate nuove norme: un'ordinanza del Presidente del Consiglio definì finalmente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la definizione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, attuate con un successivo decreto dello stesso anno. Il provvedimento aveva lo scopo di individuare le costruzioni e le infrastrutture a rischio sismico di competenza statale, per poter successivamente effettuare la loro messa in sicurezza; esso contiene l'elenco degli edifici (fra i quali vi sono ospedali, uffici di polizia, forze armate, croce rossa, soccorso alpino, oltre a stazioni e acquedotti) considerati "strategici" (per le loro finalità istituzionali) o "rilevanti" (rispetto agli effetti che un eventuale crollo causerebbe); indica i criteri in base ai quali i professionisti devono verificare il rischio delle costruzioni. Queste norme, di rinvio in rinvio, non sono mai entrate in vigore e, da ultimo, sono state ancora una volta rinviate con il recentissimo decreto "mille proroghe" del dicembre 2008, che ne ha differito l'entrata in vigore al 30 giugno 2010.

Poi, a volte, la terra trema e la gente muore.

Dove finisce la responsabilità dello Stato (soprattutto del Parlamento e del Governo) e dove cominciano le responsabilità individuali in una situazione così caratterizzata dalla confusione di norme, dai ritardi nella loro applicazione, dalla cancellazione dei reati con le norme sulle prescrizioni? È questo il difficilissimo compito dei giudici aquilani che dovranno accertare caso per caso se le costruzioni rispettavano o meno le norme in vigore (e quali?) e se ci sono responsabilità dei progettisti, dei costruttori e dei controllori.

La sensazione è che, come in altri casi, si inaspriranno le norme per il futuro (la cui entrata in vigore sarà, per ora, rinviata) costruendo ancora una volta un castello di norme di carta che, purtroppo, neppure i terremoti possono far crollare.